



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

Agli aspiranti alla mobilità rientranti nel novero del personale ATA  
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale

**Oggetto: Procedure di mobilità del personale ATA per l'a.s. 2024/2025.**

Nel richiamare l'O.M. n. 30 del 23/02/2024, il CCNI sottoscritto il 18/05/2022 e l'Accordo integrativo del 21/02/2024, si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2024/2025 ad attenersi rigorosamente alla normativa citata.

Sulla base della valutazione delle domande di mobilità degli anni scorsi, si evidenziano alcune criticità emerse.

Innanzitutto, si invitano i soggetti sottoposti ad eventuali vincoli al rispetto dei medesimi: si evidenzia che, in ogni caso, la piattaforma *Istanze on-line* avvisa l'interessato della sussistenza di un vincolo.

Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest'Ufficio procederà all'annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.

Per godere delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto il 18/05/2022, è indefettibilmente necessario provvedere alla puntuale allegazione di tutta la documentazione richiesta tanto dal CCNI quanto dall'OM nonché idonea certificazione sanitaria (che non potrà giammai essere oggetto di autocertificazione).

Nel caso di assistenza a genitore disabile, appare doveroso ribadire che è stata – sin dal 2023 – eliminata la figura del c.d. "Referente unico dell'assistenza": tuttavia, nonostante quanto appena evidenziato, resta fermo l'obbligo di puntuale allegazione della documentazione nota e solita.

In particolare: 1) certificazione sanitaria attestante e comprovante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente; 2) dichiarazione personale comprovante la circostanza consistente in ciò che il soggetto beneficiario dell'assistenza non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; 3) dichiarazione attestante la avvenuta richiesta di fruizione periodica, relativa all'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Nel rammentare che le precedenza "assistenziali" sono riconosciute e riconoscibili solamente nelle fattispecie di carattere permanente (tranne che per le ipotesi di figli), lo scrivente Ufficio ha comunque cura di precisare che esse precedenza in ogni caso non vengono riconosciute nelle ipotesi di mobilità interprovinciali.

Gli aspiranti ai movimenti vengono invitati ad ogni senso ed effetto di legge a monitorare lo stato delle proprie istanze accedendo alla piattaforma "Istanze on-line" nonché a proporre gli eventuali reclami entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della avvenuta convalida, a pena di inammissibilità della medesima.

Il reclamo dovrà recare la precisazione dei propri dati anagrafici completi, del codice fiscale nonché del recapito telefonico di reperibilità, nonché l'indicazione dell'Istituzione Scolastica di appartenenza e delle concise ragioni poste a fondamento del reclamo.

Si invitano infine i partecipanti alle procedure di mobilità alla consultazione dell'O.M. n. 30 del 23/02/2024, con particolare riguardo al capo IV intitolato "PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO", del CCNI sottoscritto il 18/05/2022 e dell'Accordo integrativo del 21/02/2024, cui si rinvia integralmente, e si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti anormamente dalle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3, co. 17, O.M. n. 30/2024).

**IL DIRIGENTE UAT FOGGIA**  
**Dottoressa Giuseppina Lotito**